



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini

N. 1817/17 Sent.
N. 970/15 R.G.
N. 8897/12 N.R.

in composizione monocratica

in persona di:

Comunicata al P.G.

Dott. Manuel BIANCHI

ha pronunciato la seguente

Est.Es.

SENTENZA

nel processo penale

Scheda

contro

[redacted] nato a Rimini il [redacted] ivi residente in via
[redacted] di fatto domiciliato presso l'abitazione dei genitori sita in
[redacted] assistito e difeso di fiducia dagli avv.ti
[redacted] entrambi del Foro di Rimini
Mod. 3/ S.G.

Libero – presente

SENTENZA

in data **05/10/2017**

[redacted] nato a Rimini il [redacted] ivi residente in via
[redacted] ove ha dichiarato domicilio, assistito e difeso dagli avv.ti
[redacted] entrambi del Foro di Rimini

depositata il **31/12/17**

Libero – presente

IMPUTATI

A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 61-n.2, 615 ter c.p. perché, in concorso tra loro, anche al fine di commettere il reato sub b), si introducevano

[Handwritten signature]

abusivamente nel sistema informatico con cui viene amministrato il sito internet www.██████████.com della ██████████ s.a.s., protetto da misure di sicurezza consistenti nel sistema di autenticazione user e password, scaricando dal server documenti, foto e video;

In Rimini il 14/09/2011

B) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 171 co. 1 lett. a bis) L. 633/1941 perché, dopo essersi introdotti nel sistema informatico della ██████████ s.a.s. ed aver scaricato fotografie protette da copyright, le pubblicavano sulla pagina web www.facebook.com/██████████ e sul sito internet www.██████████.it

In Rimini in data successiva e prossima al 14/09/2011

C) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 617 quater c.p. perché, accedendo al sistema informatico della ██████████ s.a.s. e impostando l'inoltro delle email ricevute dagli account aziendali ad un account secondario loro riferibile, fraudolentemente intercettavano comunicazioni email indirizzate alla predetta società

In Rimini in data anteriore e prossima al 10/04/2012

D) del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 e 615 quinquies c.p. perché, in concorso tra loro, per commettere il reato sub e) e al fine dei danneggiare illecitamente il sistema informatico della ██████████ s.a.s. o di favorire l'interruzione o comunque l'alterazione del funzionamento, diffondevano un programma informatico che provocava un attacco di tipo distributivo al

server della [redacted] s.a.s.

In Rimini il 27/04/2012

E) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 56 e 610 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, prima inviandogli una e-mail con la quale minacciavano di diffondere documentazione riservata di cui si erano indebitamente appropriati con la condotta di cui al capo sub a) e poi inviando altra e-mail con la quale rivendicavano l'attacco informatico descritto al capo sub d), compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [redacted] a rimettere la querela sporta in data 04/10/2011.

In Rimini, il 06/04/2012 ed il 28/04/2012.

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Leonardo Berardi, dell'avv. [redacted]

[redacted] per la parte civile costituita e degli avv.ti [redacted]

[redacted] per gli imputati tutti del Foro di Rimini.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero: per [redacted] continuazione, attenuanti generiche, chiede la condanna ad anni 1, mesi 6 di reclusione ed € 3.000,00 di multa. Per [redacted] anni 1 di reclusione ed € 3.000,00 di multa. Assoluzione, per quest'ultimo, dai capi c) d) e) per non aver commesso il fatto.

Il difensore della parte civile costituita: produce conclusioni scritte. Si rimette a giustizia quanto alla nota spese.

La difesa degli imputati: per entrambi gli imputati chiede l'assoluzione

perché il fatto non sussiste o in subordine perché non costituisce reato (capo a). Per il capo b) assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine perché non costituisce reato. Per i capi c) d) e) per [redacted] capo c) assoluzione per non aver commesso il fatto. Per [redacted] capo c) assoluzione perché il fatto non sussiste. Per il capo d) sempre per [redacted] chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste e la trasmissione degli atti al PM per una diversa configurazione del reato. Per il capo e) sempre per [redacted] chiede la derubricazione nel reato esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In subordine, per tutti i capi d'imputazione, minimo della pena e benefici di legge.

Motivi della decisione

All'esito dell'istruttoria svolta, il Tribunale ritiene che le contestazioni mosse agli imputati, eccezion fatta per il delitto di tentata violenza privata, peraltro commesso dal solo [redacted] senza il contributo concorsuale del fratello, siano destituite di fondamento, perché non provate nella loro consistenza fattuale e giuridica al di là di ogni ragionevole dubbio.

Per più agevolmente inquadrare la vicenda, può premettersi che, a parte appunto il capo E) dell'imputazione, il convincimento che è stato possibile ricavare dal complesso delle risultanze probatorie è che sia stata impropriamente trasferita *sic et simpliciter* nella presente sede di cognizione penale una mera controversia di concorrenza sleale fra due (ex) soci.

Al capo A), è rimproverato agli imputati di essersi introdotti abusivamente all'interno del sistema informatico da cui è amministrato il sito [www.\[redacted\].com](http://www.[redacted].com), protetto da misure di sicurezza.

È tuttavia il requisito di antigiuridicità speciale della fattispecie, espresso

nella tipica forma avverbiale ('abusivamente'), a far difetto nel caso sottoposto all'esame del Tribunale.

Esso, invero, come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sent. n. 4694/2012, non può essere riduttivamente interpretato con riferimento al solo scopo emulativo del soggetto agente, cosa che anche nella presente vicenda deve ritenersi ricorrente – vista appunto la chiara finalità di concorrenza sleale perseguita dalla [redacted], consistente nel volere riprodurre le modalità di marketing della società che aveva costituito insieme al [redacted] creandone una propria, anch'essa (fra le altre cose) finalizzata alla commercializzazione di vasche idromassaggio di lusso.

Perché viceversa – così la S. C. – tale requisito dev'essere inteso come il superamento, da parte di un soggetto pur abilitato ad entrare in un sistema informatico o telematico, dei limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso.

Ora, nella presente vicenda processuale, è emerso che, al momento della condotta ascrittagli al capo A), [redacted] era ancora socio accomandante al 50% della [redacted], avendone ceduto le relative quote in favore di [redacted] con atto notarile del 28 settembre 2011.

È inoltre emerso che il dominio [www.\[redacted\].com](http://www.[redacted].com) fu registrato dalla [redacted] s.a.s. in data 16 settembre 2008 e che fu verosimilmente proprio [redacted] ad occuparsi della sua registrazione e della generazione dei codici di accesso e protezione del sito, posto che, come affermato dalla stessa parte civile [redacted] in sede testimoniale (pag. 20 trascr. ud.

19.10.2015), [redacted] in azienda, «...lavorava come me, come tutti..., si occupava di lavorare al commerciale, di sistemare le cose, a livello di sito internet», non avendo il [redacted] competenze in materia informatica.

Se ne deve concludere che [redacted] nel momento in cui fece accesso al sito per realizzare le condotte contestategli ai capi a) e b) dell'imputazione, non poteva sottostare, per parafrasare il dettame delle Sezioni Unite, ad alcuna 'prescrizione impartita dal titolare del sistema'¹ perché, a tutto voler concedere, egli stesso era contitolare del sito con [redacted] e quest'ultimo, in ogni caso, non aveva alcuna competenza tecnica tale da permettergli impartire al socio delle prescrizioni circa l'uso dello strumento informatico aziendale.

Di conseguenza, venendo meno un requisito di tipicità della condotta, è pure ovvio che l'agevolazione concorsuale che alla commissione di quella condotta abbia potuto prestare il fratello [redacted] deve ritenersi penalmente lecita.

La correttezza di questa soluzione interpretativa circa la non configurabilità, nel caso *de quo agitur*, del delitto p. e p. dall'art. 615 *ter* c.p., è oggi confermata, *a contrariis*, anche da una recente sentenza, sempre delle Sezioni Unite penali (n. 41210/2017), con cui la S.C. ha preso posizione sulla condotta del pubblico ufficiale che utilizzi per finalità non istituzionali un sistema informatico del quale detenga, per ragioni di ufficio, i codici di accesso.

Ebbene, il fatto che la Corte abbia ritenuto in quel caso integrato il delitto in

¹ Inteso come titolare dello *ius excludendi*.

contestazione si spiega proprio, *per differentiam specificam*, in ragione del fatto che il pubblico ufficiale è destinatario di uno speciale fascio di diritti e doveri, espressamente regolamentati, che ne costituiscono il peculiare *status* giuridico in modo del tutto differente da qualsiasi privato, le cui azioni, viceversa, soggiacciono unicamente alle regole della buona fede e alle conseguenze, in termini di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, discendenti dalla loro violazione.

Al capo B), è contestato agli imputati di aver scaricato fotografie protette da copyright e pubblicato le stesse sulla pagina facebook e sul sito della nuova società ' [REDACTED] .

Sul punto, il Tribunale crede sia lecito dubitare della sussistenza di pressoché tutti gli elementi della fattispecie obiettiva di reato.

È dubbio, in primo luogo, che le fotografie riversate sul sito gemello della nuova *start-up* concorrente siano classificabili fra le opere dell'ingegno protette dalla legge sul diritto d'autore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, n. 7 e 171 L. 633/1941, apparendo piuttosto evidente che il legislatore intenda tutelare con la più severa sanzione penale soltanto quelle raffigurazioni che, per il loro contenuto artistico, non si risolvono in mere ed asettiche riproduzioni di immagini, come invece quelle oggetto delle condotte ascritte agli imputati.

In secondo luogo, è lecito dubitare del fatto che qualche diritto di proprietà intellettuale sia stato in concreto violato se, effettivamente, di tale violazione non si può legittimamente dolere [REDACTED] non essendo titolare di alcun diritto di esclusiva su tali riproduzioni fotografiche, né vi è, in atti, alcuna doglianza da parte di chi altro se ne possa affermare titolare (a quanto pare,

la società produttrice di vasche idromassaggio [redacted] Ltd).

Infine – ed è dirimente – pare del tutto far difetto la condotta tipica di ‘messa a disposizione del pubblico’ delle predette fotografie, perché le stesse, pacificamente, erano a disposizione degli utenti della rete, che potevano liberamente visionarle e se del caso copiarle sui propri supporti, anche prima dell’operazione imputata ai due fratelli [redacted] ai quali, anziché di averle rese pubbliche, andrebbe piuttosto rimproverato, nella diversa sede civile, di aver utilizzato tali foto per finalità senz’altro confliggenti con gli interessi della [redacted] s.a.s.

Venendo ora al capo C) della rubrica, qui è addebitato agli imputati il grave reato di cui all’art. 617 *quater* del codice penale, per avere essi asseritamente intercettato, in modo fraudolento, le comunicazioni e-mail rivolte alla [redacted] s.a.s. impostando l’indirizzamento delle e-mail dall’account aziendale a un account secondario a loro riferibile.

L’accusa trae sostanza dalle risultanze dell’attività di perquisizione svolta presso l’abitazione dei genitori dell’[redacted] in data 9 agosto 2012, e in particolare da quanto rinvenuto all’interno di una chiavetta Verbatim da 1 GB di colore blu, trovata nel possesso dell’imputato, ossia tre comunicazioni e-mail spedite all’indirizzo info@[redacted].com rispettivamente il 29.3.2012, il 29.8.2011 e il 7.4.2012.

È evidente che, con riferimento alla prima e alla terza e-mail rinvenuta sul supporto sequestrato, trattasi di comunicazioni avvenute successivamente alla fuoriuscita dell’accusato dalla [redacted], sicché lo stesso non poteva vantare alcuno specifico diritto a riceverle.

Tuttavia, anche in questo caso, è l’interpretazione rigorosa della fattispecie a

smentire l'ipotesi accusatoria.

La Suprema Corte, con sent. n. 29091 del 2015, ha invero precisato che nel reato d'intercezione di comunicazioni informatiche o telematiche l'avverbio fraudolentemente, requisito di antiigiuridicità espressa della fattispecie, sottende l'impiego da parte del soggetto agente di strumenti idonei a celare ai comunicanti la propria abusiva intromissione.

Al contrario, nel caso in esame, l'imputato non ha posto in essere alcuno stratagemma volto a celare la propria identità, non ha in verità impostato, una volta uscito dalla [REDACTED] alcun re-indirizzamento e-mail, ma si è semplicemente limitato a mantenere l'account di posta elettronica che aveva già da prima, in qualità di socio, account verso il quale [REDACTED], a quel punto unico titolare, insieme al figlio, delle quote della società, ben avrebbe potuto impedire l'inoltro di comunicazioni riservate alla [REDACTED] s.a.s.

Nessun ulteriore elemento ha potuto apportare l'attività di PG con riferimento al capo di imputazione in parola, perché, come ha riferito il teste De Crescenzo, in servizio presso la Polizia Postale di Rimini, per giungere a risultati più soddisfacenti sarebbe servita una rogatoria internazionale, tuttavia non eseguita (cfr. pagg. 12 e 13 trascr. ud. 19.12.2016).

Parimenti insufficienti si sono rivelate le indagini volte ad accertare la paternità dell'attacco DOS, incontestatamente verificatosi ai danni del sistema informatico della [REDACTED] s.a.s. – capo D) dell'imputazione – nei giorni immediatamente precedenti il 27 aprile 2012.

Sul punto, il teste De Crescenzo (pag. 18 trascr. ud. 19.12.2016) ha riferito che, in assenza di criteri tecnici certi per stabilire chi ne fosse stato l'autore, l'unico argomento per ricondurre questo attacco agli imputati consisteva in

una serie di comportamenti simili a una 'rivendicazione', tenuti dall' [redacted] nelle ore immediatamente successive al crash del sistema.

Vengono in particolare in rilievo delle affermazioni allusive fatte dall' [redacted] sia pubblicamente su facebook (*i love anonymous; anonymous loves me*.) sia privatamente indirizzate a [redacted], in cui l'imputato in sostanza dimostrava di avere consapevolezza dell'attacco subito dal server della [redacted] e inneggiava ad Anonymous, cioè all'organizzazione di hacker attivi sulla rete, ritenuti, ma senza alcun serio elemento di prova al riguardo, i responsabili dell'attacco stesso.

Ora, che l'imputato avesse pronta contezza delle vicissitudini anche informatiche della società da cui era fuoriuscito non può destare meraviglia, sia per le sue conoscenze nell'ambiente, sia per il modo non idilliaco in cui i rapporti erano terminati.

Ma che da questa semplice consapevolezza, unita alla sorta di approvazione da lui espressa per quel che era capitato al server della [redacted], si possa ricavare un quadro indiziarlo grave preciso e concordante nel senso dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati per il capo D) appare francamente quantomeno azzardato, a meno di non violare la regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p.

Quanto infine al capo E) della rubrica, per il quale lo stesso Pubblico Ministero ha chiesto la condanna nei confronti del solo [redacted], ebbene la prova del reato, in questo caso, appare pienamente raggiunta, risolvendosi in una risultanza di tipo documentale.

Nella e-mail spedita da [redacted] a [redacted] in data 6 aprile 2012, stante fra l'altro la chiara finalità di indurre la controparte a ritirare l'esposto

presentato, si evidenzia la prospettazione di un ingiusto male (*lunedì ore 15:00 invio ai diretti interessati uno tra questi file [compromettenti, ndr] di vario livello*) per costringere il [redacted] a dismettere la tutela dei propri diritti (*lunedì mattina via aspettano per ritirare l'esposto*).

Né appare rilevante conoscere se il reo avesse l'effettiva disponibilità di tutti o di nessuno di quei file: la minaccia non si presentava di certo come inverosimile ed è anzi fondato ritenere che essa abbia effettivamente spiegato un reale effetto intimidatorio sulla persona offesa.

Per sanzionare tale comportamento è parsa giusta la pena indicata in dispositivo, senza la concessione delle attenuanti generiche, perché l'imputato, in sede di esame dibattimentale, non ha mostrato la benché minima resipiscenza al riguardo.

La sua condizione d'incensuratezza, nonché la singolarità della vicenda, gli consente, peraltro, di beneficiare, vista la prognosi favorevole, della sospensione condizionale della pena.

La condanna al pagamento delle spese processuali segue *ope legis*.

Il danno morale subito dalla parte civile [redacted] può essere equitativamente stimato in € 3.000.

Mentre le competenze legali del suo Patrocinio vengono liquidate secondo i parametri ministeriali e protocollari vigenti.

Il tempo impiegato per la stesura del presente provvedimento è dovuto al carico di lavoro dell'Ufficio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara

██████████ colpevole del reato a lui ascritto al capo E) della rubrica e per l'effetto lo

condanna

alla pena di tre mesi e quindici giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa alle condizioni di legge; visto l'art. 538 e l'art. 541 c.p.p.

condanna

l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile ██████████ che liquida in via definitiva ed equitativa in € 3.000, nonché alla rifusione delle spese legali di costituzione e difesa in giudizio dallo stesso sostenute, che liquida in € 2.500 per onorari di avvocato, oltre accessori come per legge;

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.

assolve


██████████ ed ██████████ dai reati loro ascritti ai capi A), B) e C) perché il fatto non sussiste, da quello di cui al capo D) per non aver commesso il fatto;

assolve

██████████ dal reato di tentata violenza privata per non aver commesso il fatto.

Motivazione in 90 giorni.

Rimini, 5 ottobre 2017.

Il Giudice

Manuel Bianchi